

FINANZIARIA 2008

La fatturazione elettronica e la Conservazione Sostitutiva diventano un obbligo

La legge Finanziaria 2008 appena approvata dal Parlamento prevede fra l'altro alcune importanti novità in materia di Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva dei documenti.



In particolare i commi da 209 a 214 dell'art. 1 fissano per il 2008 una importante scadenza. Tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali se vorranno vedersi pagare i corrispettivi relativi a servizi o forniture di beni dovranno presentare le fatture solo in formato elettronico. Inoltre l'ultimo comma, il 214 amplia alle Regioni l'effetto della norma sulla fatturazione elettronica.


Tre livelli di digitalizzazione:

Fattura Telematica, ossia la trasmissione con mezzi telematici delle fatture

Conservazione Sostitutiva, ossia conservazione in formato digitale delle fatture

Fatturazione Elettronica, ossia trasmissione e conservazione di fatture che non necessitano di essere mai materializzate





In presenza di fatture emesse elettronicamente e quindi immateriali, anche la successiva conservazione deve mantenersi nell'ambito dell'immaterialità e per questo l'unica metodologia applicabile è quella relativa alla normativa sulla Conservazione Sostitutiva. (DM 23 gennaio 2004)

Conservazione Sostitutiva

In seguito all'emanazione delle norme sulla Conservazione Sostitutiva, è oggi possibile archiviare e conservare qualunque tipologia di documento in formato elettronico.

In particolare oggi è consentita la conservazione in formato elettronico dei documenti contabili, con efficacia anche ai fini fiscali e con conseguente possibilità di distruzione degli archivi cartacei.

Naturalmente il documento informatico deve possedere determinate caratteristiche e deve essere conservato secondo un procedimento analiticamente descritto dalla legge. Il processo di conservazione avviene mediante la memorizzazione su un supporto idoneo, e mediante l'apposizione della firma digitale e della marca temporale, inoltre può essere gestito in Outsourcing, quindi da strutture esterne certificate.


Servizio in Outsourcing, fornito in collaborazione con partner certificato


La normativa contempla la possibilità di affidare il procedimento di conservazione a strutture esterne che operano secondo quanto previsto dalla deliberazione Cnipa 11/2004.

Kalyos offre tale servizio, in collaborazione con partner certificati, di alta credibilità e di decennale permanenza sul mercato, in modo da poter offrire massime garanzie.

Si tratta di un sistema che **prevede la delega completa delle responsabilità relative al processo di conservazione al partner di Kalyos, che assume il ruolo di "Responsabile della conservazione"**.

Pertanto non solo Kalyos è in grado di permetterle di usufruire dei vantaggi propri di un sistema di Archiviazione Documentale, ma anche di delegare le responsabilità tecniche del processo di conservazione dei documenti.





I commi da 209 a 214 dell'Art.1 della legge Finanziaria 2008

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, **l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica**, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di 3 tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

- a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
- b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:

- a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
- b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;
- c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;
- d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
- e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
- f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;
- g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.